



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^

Roma, data protocollo

OGGETTO: Modifiche al D.M. 6 febbraio 2020. Schema di decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il parziale riassetto ordinativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e la riassegnazione dell'Ufficio VI - protezione dati della Polizia di Stato della Segreteria del Dipartimento all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento.
Informazione preventiva ex art. 25 d.P.R. n. 164/2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

L'Ufficio per l'Amministrazione Generale ha informato che, nell'ambito delle attività finalizzate a mantenere l'assetto ordinativo di questo Dipartimento costantemente al passo con le nuove sfide e le crescenti esigenze connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, è emersa l'urgente esigenza di aggiornare la distribuzione di alcune competenze assegnate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, alla scrivente Segreteria ed allo stesso Ufficio per l'Amministrazione Generale.

È stata dunque avviata una riflessione in tal senso, all'esito della quale è stato elaborato, sul piano ordinativo, uno schema di Decreto Ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, il quale provvede:

1. alla parziale ridefinizione dell'articolazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

2. alla riassegnazione del Servizio Protezione dati, attualmente incardinato presso la Segreteria del Dipartimento - Ufficio VI, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento.

In sintesi, gli interventi prefigurati dal provvedimento *mirano a rispondere alla urgente necessità di poter provvedere ad un efficace coordinamento investigativo in tema di reati di spionaggio e attività malevole straniere*, nonché alla immediata esigenza di razionalizzare ed ottimizzare l'intera azione amministrativa del Dipartimento nel campo della trattazione di questioni attinenti il trattamento dei dati personali per finalità di polizia, *riassegnando, rebus sic stantibus, l'Ufficio protezione dati della Polizia di Stato presso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento*, unitamente ai funzionari ed al personale attualmente in forza allo stesso.

Pertanto, con riferimento al parziale riassetto ordinativo della Direzione centrale della polizia di prevenzione, la manovra consiste nella "polverizzazione" dell'attuale terza divisione del *Servizio affari e informazioni generali* (che si occupa di pedinamenti e supporto logistico alle indagini) e nella contestuale ricollocazione delle sue competenze (e del relativo personale) nell'ambito della quarta divisione - N.O.C.S., con il recupero del posto di funzione attualmente assegnato ad un Primo Dirigente, da impiegare, invece, quale direttore di una istituenda Divisione che, appunto, si occuperà di antispying. Tale opzione comporterà peraltro che alla nuova Divisione venga assegnata un'adeguata aliquota di personale dei diversi ruoli, in aggiunta all'attuale dotazione, non emergendo a tal fine ostacoli sul piano giuridico, in quanto *l'atto ordinativo del Dipartimento*, da modificare *in parte qua*, non prevede espressamente le dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli, salvo, come è noto, le preposizioni dei Primi dirigenti e dei Dirigenti superiori. Nel contempo, vengono anche rimodulate le competenze del N.O.C.S., indicato quale *unità speciale di intervento della Polizia di Stato*.

Con riferimento all'intervento in materia di dati personali, si provvede alla riassegnazione del Servizio Protezione dati della Polizia di Stato - attualmente in carico alla Segreteria del Dipartimento/Ufficio VI - all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, con l'unica specifica relativa al collegamento tra detto Ufficio e l'istituenda figura del *Data Protection Officer* unico del Dipartimento, rispetto al quale il Direttore dell'Ufficio in esame avrà la funzione di *privacy manager*, ai sensi delle normative al riguardo europee e nazionali discendenti, oltre che secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Anche in questo caso, l'esercizio non comporta - diversamente da quanto avverrà con l'emanazione del nuovo D.M. ordinativo - la creazione di nuovi posti di funzione, limitandosi esclusivamente alla rimodulazione di alcune competenze delle due Articolazioni dipartimentali interessate sopra menzionate.

Nel trasmettere copia dello schema di Decreto Ministeriale in argomento, unitamente alla relazione illustrativa, di tanto si informa ai fini di cui all'oggetto, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire non oltre il 12 gennaio 2026.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE LE COMPETENZE DELLE ARTICOLAZIONI INTERNE DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO, DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO E DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, concernente l'organizzazione di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e comma 7, secondo cui il numero e le competenze degli uffici in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del medesimo Dipartimento sono determinati con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 concernente il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, che individua gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il citato Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, della legge n. 121 del 1981, determina il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le direzioni centrali e gli altri uffici di livello dirigenziale generale del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 2022, che individua i posti di funzione riservati, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai Funzionari delle qualifiche dirigenziali non generali della Polizia di Stato;

CONSIDERATA la necessità di rivedere, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assetto delle competenze della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza e dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento, nonché della Direzione centrale della polizia di prevenzione, alla luce delle esperienze maturate nel periodo di applicazione del menzionato decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2020;

INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto reca modifiche al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, concernenti il trasferimento dell'Ufficio VI – Sicurezza dati della Polizia di Stato dalla Segreteria del Dipartimento all'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento, rimodulandone denominazione e competenze, nonché modifiche concernenti la rimodulazione delle Divisioni del Servizio affari e informazioni generali e del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "Dipartimento", il Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 2

(Modifiche concernenti l'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento)

1. Al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

"Art. 16-bis (Ufficio VI – Protezione dati della Polizia di Stato)

 1. *L'Ufficio VI – Protezione dati della Polizia di Stato, organizzato gerarchicamente, fornisce supporto al Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento, designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza tra i Dirigenti generali della polizia di stato che espletano funzioni di polizia e incaricato, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché degli altri compiti correlati ed assegnati con il decreto di designazione, relativamente ai trattamenti di dati personali della Polizia di Stato di cui è titolare ovvero responsabile il Dipartimento, nell'ambito delle Direzioni centrali e degli Uffici di pari livello, nonché delle*

Questure e degli altri Uffici della Polizia di Stato dislocati sul territorio. Assolve, inoltre, ai compiti inerenti alla funzione di referente nazionale della Polizia di Stato relativamente ai sistemi informativi interforze gestiti dalla Direzione centrale della polizia criminale (focal point nazionale).

2. *Per le finalità di cui al comma 1 e per i trattamenti relativamente ai dati personali ivi indicati, l'Ufficio provvede agli adempimenti correlati con l'attività di supporto al Responsabile della protezione dei dati, in relazione ai profili giuridici e tecnici; svolge attività consultiva nei riguardi delle Direzioni centrali e Uffici di pari livello del Dipartimento e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; predispone i contributi in merito a schemi di atti normativi in materia di protezione dei dati personali; cura i contributi per gli atti di sindacato parlamentare, per la materia della protezione dei dati personali; svolge attività di interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali in merito alle procedure per l'applicazione di provvedimenti correttivi o sanzionatori nei riguardi del Dipartimento, sino alla fase di difesa in sede amministrativa, inviando i provvedimenti finali adottati dal Garante a diversa articolazione dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento per la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziario; vigila in merito all'osservanza delle disposizioni e delle direttive generali in materia di protezione dei dati personali; predispone le direttive generali in materia di protezione dei dati personali; assume le necessarie iniziative formative in favore del personale della Polizia di Stato in materia di protezione dei dati personali; svolge attività consultiva in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e, più in generale, in merito all'individuazione e analisi dei rischi del trattamento e alla definizione delle correlate misure di sicurezza tecniche e organizzative, verificandone svolgimento e attuazione; provvede alla pianificazione delle procedure d'intervento per la gestione delle violazioni di dati personali (data breach) relative ai trattamenti effettuati sotto la responsabilità del Dipartimento, individuando, in concorso con le altre articolazioni competenti, le misure necessarie a limitare o neutralizzare gli effetti negativi; valuta la sussistenza di eventuali violazioni di dati personali e definisce, in concorso con le altre articolazioni competenti, le misure necessarie a limitare o neutralizzare gli effetti negativi; cura gli adempimenti connessi ai procedimenti conseguenti alla violazione di dati personali, compresa la tenuta del relativo registro; gestisce le procedure correlate alla redazione del registro delle attività di trattamento effettuate presso le Direzioni centrali e Uffici di pari livello e le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, inclusa la loro tenuta; cura la cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, il coordinamento con il responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno, nonché il raccordo e coordinamento dei funzionari referenti per la protezione dei dati personali designati presso le predette articolazioni centrali e periferiche.*
3. *All'Ufficio VI – Protezione dati della Polizia di Stato è preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, anche con funzioni di Privacy Manager.”.*

Art. 3

(Modifiche concernenti la Direzione centrale della polizia di prevenzione)

1. All'articolo 90, del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole *"e un Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOC'S)"* sono soppresse; le lettere c) e d), sono sostituite dalla seguente lettera: *"c) la 3^a Divisione (interventi speciali e supporto investigativo) si compone del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOC'S), unità speciale di intervento della Polizia di Stato, che ha competenza in materia di: interventi speciali ad alto rischio; rapporti con le Autorità e gli Organi di altri Paesi, competenti nello specifico settore, per lo sviluppo di forme di collaborazione e per l'interscambio di tecniche operative e di specifici programmi addestrativi. Provvede, altresì, al supporto tecnico-operativo alle investigazioni condotte dalle DIGOS; al supporto tecnologico applicato alle investigazioni; alla formazione, aggiornamento e addestramento professionale nei predetti settori di supporto."*
2. All'articolo 92 del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole *"tre Divisioni"* sono sostituite dalle seguenti *"quattro Divisioni"*; dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: *"d) la 4^a Divisione (sicurezza dalle interferenze straniere) ha competenza in materia di: analisi della minaccia a supporto della definizione delle strategie e della relativa azione di contrasto; impulso e coordinamento info-operativo delle attività investigative svolte dalle DIGOS in relazione ad azioni di interferenza da parte di attori esteri, statali e non che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine democratico dello Stato, gli interessi economici e industriali o la ricerca scientifica per finalità industriali, di sicurezza e militari; rapporti con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché con le Procure Distrettuali; mantenimento e sviluppo, nelle materie di specifica competenza, di rapporti e relazioni, di natura informativa e operativa, con i competenti Organi e Autorità di altri Paesi e dell'Unione Europea, nonché di altre organizzazioni internazionali; interscambio informativo con le Agenzie di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124."*

Art.4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020 è abrogato.
2. Fino alla designazione del Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento, i compiti di *data protection officer* e di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento delle relative attività di controllo, già assicurate dal direttore dell'Ufficio VI Sicurezza dati della Polizia di Stato della Segreteria del Dipartimento, sono svolte dal direttore dell'Ufficio VI - Protezione dati della Polizia di Stato dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento,

Art.5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Schema di decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'assegnazione delle competenze dell' "Ufficio VI – Sicurezza dati della Polizia di Stato" della Segreteria del Dipartimento, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento e rimodulazione delle competenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge 10 aprile 1981, n. 121, secondo cui il numero dei servizi, uffici e divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (nel prosieguo solo: "il Dipartimento"), nonché le relative competenze, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Si tratta di un provvedimento di natura organizzatoria, attraverso il quale vengono definiti l'assetto ed i compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale del predetto Dipartimento.

Attualmente, l'atto in questione è stato adottato con il D.M. 6 febbraio 2020 (cd. "Atto ordinativo unico") che determina l'ordinamento delle strutture in cui si articolano le Direzioni Centrali e gli Uffici di rango equiparato, ad eccezione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) che, in ragione della particolarità del suo regime, è disciplinata da un provvedimento organizzatorio a sé stante.

Dopo un primo periodo di vigenza, è stato avviato un percorso volto ad apportare alcuni "correttivi" al provvedimento, in parte dettati dalla necessità di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo, in parte suggeriti dalle esperienze applicative man mano maturate.

Il primo intervento risale al D.M. 7 febbraio 2024 che ha, tra l'altro, definito l'organizzazione della "nuova" Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A ciò hanno fatto seguito il D.M. 4 febbraio 2025 - che ha aggiornato le formule secondo le quali la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere esercita la propria azione di coordinamento nei confronti degli uffici immigrazione delle Questure - ed il decreto ministeriale in corso di adozione - che ha attuato una diversa distribuzione delle competenze tra le Divisioni in cui si articola il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP) - per conferire maggiore efficacia alle attività devolute a quella Struttura.

Proseguendo su quella falsariga, il presente decreto punta a *razionalizzare ed ottimizzare l'intera azione amministrativa del Dipartimento, secondo due direttrici:*

- a) *la rimodulazione delle competenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, attraverso l'istituzione, nell'ambito del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno di una nuova 4^a Divisione (sicurezza dalle interferenze straniere) per il coordinamento delle investigazioni contro le minacce e le attività malevole straniere, alla luce della grave congiuntura internazionale*
- b) *la ricollocazione dell'"Ufficio sicurezza dati della Polizia di Stato" della Segreteria del Dipartimento presso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, unitamente*

ai funzionari ed al personale attualmente in forza allo stesso, previa ridenominazione e rimodulazione delle competenze.

Prima di entrare nel merito, si fa presente che, al fine di adempiere alle consuete procedure informative, lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali delle categorie di personale interessato.

Ciò premesso, il presente decreto si compone di 5 articoli.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto all'esame e le definizioni.

Si chiarisce, in particolare, al **comma 1**, che il provvedimento reca modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernenti il trasferimento dell'Ufficio VI – Sicurezza dati della Polizia di Stato dalla Segreteria del Dipartimento all'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento, rimodulandone denominazione e competenze, nonché modifiche concernenti la rimodulazione delle Divisioni del Servizio affari e informazioni generali e del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Il **comma 2** reca, invece, una clausola definitoria, riguardante il *nomen iuris* del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, introdotta soltanto al fine di fluidificare il lessico del provvedimento.

L'art. 2 al comma 1, prevede, dopo l'articolo 16, l'inserimento dell'art. 16-bis, per l'istituzione dell'“**Ufficio VI – protezione dati della Polizia di Stato**”, nell'ambito dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, assegnando a quest'ultimo le rispettive competenze.

In sintesi, l'Ufficio VI – Protezione dati della Polizia di Stato, istituito nell'ambito dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, è un ufficio gerarchicamente organizzato che dovrà supportare il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del Dipartimento della P.S., a differenza di quanto previsto dal testo attualmente vigente, in cui il titolare dell'Ufficio presso la Segreteria, ne esercitava, contestualmente le funzioni. Viene previsto infatti, anche per aderire a precise indicazioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che il DPO verrà nominato tra i Dirigenti generali della pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento. L'ufficio, nel contempo, assicura l'adempimento dei compiti previsti dal regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo 51/2018 nonché degli altri compiti correlati ed assegnati con il decreto di designazione, relativamente ai trattamenti di dati personali della Polizia di Stato di cui è titolare ovvero responsabile il Dipartimento, nell'ambito delle Direzioni centrali e degli Uffici di pari livello, nonché delle Questure e degli altri Uffici della Polizia di Stato dislocati sul territorio. Assolve, inoltre, ai compiti inerenti alla funzione di referente nazionale della Polizia di Stato relativamente ai sistemi informativi interforze gestiti dalla Direzione centrale della polizia criminale (focal point nazionale).

Le sue funzioni principali comprendono: il supporto giuridico e tecnico al Responsabile della protezione dati; le attività consultive e di direzione generale sui temi di protezione dati verso le articolazioni centrali e periferiche della Polizia; la predisposizione di contributi normativi e la gestione dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali in caso di provvedimenti o sanzioni; la vigilanza sull'osservanza delle normative e l'elaborazione di direttive in materia di protezione dati, con formazione del personale; lo svolgimento delle attività di interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali in merito alle procedure per l'applicazione di provvedimenti correttivi o sanzionatori nei riguardi del Dipartimento, sino alla fase di difesa in sede

amministrativa, inviando i provvedimenti finali adottati dal Garante a diversa articolazione dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento per la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziario; la valutazione e gestione delle violazioni dei dati personali (data breach), compresa la pianificazione delle misure necessarie per limitare gli effetti negativi; la gestione del registro delle attività di trattamento e le attività di coordinamento con i responsabili per la protezione dati presso le varie articolazioni della Polizia di Stato.

Al riguardo, si evidenzia come la previsione dell'invio dei provvedimenti adottati dal Garante ad articolazione diversa dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento per la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziario si rende opportuna al fine di garantire la necessaria imparzialità dell'Unità organizzativa di supporto al Responsabile della protezione dati rispetto all'Ufficio che tratta la materia del contenzioso di particolare complessità che riguarda il Dipartimento.

L'Ufficio VI - protezione dati della Polizia di Stato mantiene l'attuale assetto dirigenziale, essendo diretto da un Dirigente Superiore della Polizia di Stato, cui vengono anche attribuite le funzioni di *Privacy Manager*, senza variazioni di organico, nella logica che *gli uffici*, così come configurati, *seguono le funzioni* attribuite alla nuova unità organizzativa.

Le ragioni di tale esercizio risiedono in una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'intera azione amministrativa del Dipartimento, in quanto l'esperienza dei primi anni di applicazione del D.M. 6 febbraio 2020 ha evidenziato come le funzioni specifiche dell'Ufficio in esame consistano, preminentemente, in attività di tipo tecnico-giuridico - quali lo studio di questioni normative, l'analisi dei rischi relativi trattamento dei dati, l'elaborazione di direttive e atti di indirizzo ai fini della redazione dei piani di sicurezza riguardanti la mitigazione dei rischi individuati nell'ambito della sicurezza dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione, la protezione dei dati sensibili e giudiziari, nonché la consulenza, nella specifica materia - di complessità tale da coinvolgere l'intera Amministrazione della pubblica sicurezza.

In altri termini, le attività previste in capo all'Ufficio VI in esame, sebbene puntualmente e proficuamente svolte, non appaiono interamente *compliant* con il perimetro di attribuzioni tradizionalmente affidate alla Segreteria del Dipartimento, mentre risultano, piuttosto, maggiormente afferenti alle funzioni ordinarie dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, quale articolazione centrale tipicamente votata all'approfondimento giuridico, all'elaborazione di testi normativi, direttive e atti di indirizzo, nonché alla gestione del contenzioso di particolare complessità, compreso quello in materia di trattamento dei dati personali.

Vieppiù, mediante la migrazione di tale competenza verso un Ufficio istituzionalmente preposto alla funzione di studio, approfondimento e redazione di atti e direttive a contenuto tecnico-giuridico, quale l'Ufficio per l'Amministrazione generale, si intende rendere l'attività svolta, maggiormente contestualizzata rispetto all'alveo ad essa dedicato, assicurando anche i benefici della contaminazione proveniente dai vari settori dell'Ufficio stesso (dall'area legislazione, a quella studi e consulenza, a quella del contenzioso, a quella di polizia amministrativa).

Inoltre, il trasferimento delle competenze dalla Segreteria del Dipartimento, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale consente altresì una sua riformulazione in termini di maggiore modernità e raffinatezza tecnica, sia con riferimento alla definizione degli adempimenti correlati all'attività di supporto al *Data Protection Officer* unico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

come, peraltro, richiesto dalle norme di settore e dal Garante per la protezione dei dati personali - sia con riguardo alla definizione della funzione del Direttore dell'Ufficio protezione dati della Polizia di Stato quale *privacy manager*, inteso - specularmente a quanto avverrà successivamente anche per il Direttore dell'Ufficio protezione dei dati delle Forze di polizia incardinato presso la Direzione centrale della polizia criminale - come figura di garanzia di conformità del trattamento dei dati rispetto ai Regolamenti europei ed alla normativa nazionale discendente.

In definitiva, la proposta consente, da un lato, alla Segreteria di canalizzare il proprio sforzo, già enormemente consistente, verso le funzioni sue tipiche e, dall'altro, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di conferire all'attività svolta *l'imprinting* tecnico - giuridico e di modernità della funzione necessari ad affrontare le nuove sfide che attendono l'Amministrazione della pubblica Sicurezza in futuro, per tale specifica e delicatissima materia.

L'art. 3, al comma 1 prevede che al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, all'articolo 92, comma 2, siano apportate delle modificazioni.

In primis, il riferimento al Nucleo operativo centrale di sicurezza è eliminato, in quanto l'articolazione verrà inserito quale Divisione autonoma nell'ambito del medesimo Servizio.

Inoltre, la frase "tre Divisioni" è sostituita dalla seguente: "quattro Divisioni", di cui, appunto, la terza è il NOCS, qualificato quale *unità speciale di intervento* della Polizia di Stato, con competenza in materia di: interventi speciali ad alto rischio; rapporti con le Autorità e gli Organi di altri Paesi, competenti nello specifico settore, per lo sviluppo di forme di collaborazione e per l'interscambio di tecniche operative e di specifici programmi addestrativi. Tale Nucleo provvede, altresì, allo svolgimento delle attività in precedenza attribuite alla soppressa terza Divisione del Servizio affari e informazioni generali, ossia al supporto tecnico-operativo alle investigazioni condotte dalle DIGOS; al supporto tecnologico applicato alle investigazioni; alla formazione, aggiornamento e addestramento professionale nei predetti settori di supporto.

Il comma 2 prevede che al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, all'articolo 92, comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), al fine di istituire, nell'ambito del *Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione*, la **4^a Divisione (sicurezza dalle interferenze straniere)**.

Il testo della lettera d) prevede che la 4^a Divisione (sicurezza dalle interferenze straniere) ha competenza in materia di: analisi della minaccia a supporto della definizione delle strategie e della relativa azione di contrasto; impulso e coordinamento info-operativo delle attività investigative svolte dalle DIGOS in relazione ad azioni di interferenza da parte di attori esteri, statali e non che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine democratico dello Stato, gli interessi economici e industriali o la ricerca scientifica per finalità industriali, di sicurezza e militari; rapporti con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché con le Procure Distrettuali; mantenimento e sviluppo, nelle materie di specifica competenza, di rapporti e relazioni, di natura informativa e operativa, con i competenti Organi e Autorità di altri Paesi e dell'Unione Europea, nonché di altre organizzazioni internazionali; interscambio informativo con le Agenzie di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Le ragioni di tale nuova previsione affondano le radici nel rischio, ritenuto in costante crescita, derivante dalle diversificate declinazioni di quelle che, sinteticamente, possono essere definite le "interferenze" di natura malevole da parte di attori stranieri, statali e non.

Il fenomeno si rivela in progressiva espansione a livello globale e la metodologia di azione appare in continua evoluzione, in virtù di un approccio sempre più sofisticato che, nel perseguire l'obiettivo di innescare effetti destabilizzanti, impatta sensibilmente sulla sicurezza delle comunità statuali soprattutto occidentali.

Lo spettro delle interferenze può essere rappresentato dall'elezione di canali tradizionali o di quelli più innovativi frutto del progresso tecnologico per poter acquisire vantaggi strategici anche sul piano geopolitico.

In coerenza con la finalità di compromettere gli equilibri che sovrintendono alla coesione sociale e istituzionale, gli effetti negativi che possono riscontrarsi, sotto un profilo concreto, sono riferibili alla messa in pericolo dei processi democratici, con l'aggravamento delle tensioni e delle divisioni preesistenti nella collettività.

La rapida innovazione tecnologica, come detto, può assumere un ruolo determinante nell'affinamento delle tattiche di azione facilitando l'accesso a strumenti basati sull'intelligenza artificiale e aumentando la complessità della minaccia.

Da un punto di vista criminale, la tutela di specifici interessi, ritenuti essenziali per il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico, viene assicurata da alcune norme del codice penale come Delitti contro la personalità Internazionale dello Stato (Libro II-Titolo I-Capo I). Altre disposizioni invece sono poste a presidio dell'ordine e la sicurezza pubblica e del settore economico o industriale.

In realtà, in molti dei casi menzionati di interferenza non si individuano comportamenti astrattamente previsti come punibili e, pertanto, a fronte del citato variegato sviluppo fattuale, diventa necessaria l'individuazione urgente di processi e strumenti efficaci e, soprattutto, di rapida implementazione, per adeguare le strategie di prevenzione e di contrasto.

In particolare, si ritiene che, come già fatto da altri Paesi europei, per mantenere un elevato *standard* di reattività sia necessario attuare una conseguente riorganizzazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione, attraverso la previsione nell'organigramma della DCPP di una nuova unità specializzata, con il compito di assicurare il coordinamento degli sforzi preventivi e investigativi per tutelare gli interessi politici e militari della Repubblica oltre a quelli che afferiscono allo sviluppo economico e industriale e al rischio di penetrazione malevola nel mondo della ricerca scientifica per finalità industriali, di sicurezza e militari.

La medesima unità si potrà occupare altresì di tutte le forme di interferenza straniera che minacciano le fondamenta della democrazia, destabilizzando la società e la sicurezza pubblica attraverso pratiche di disinformazione, di campagne mediatiche o di intimidazione anche ricorrendo a metodologie ibride di attacco che non rientrano nella declinazione tradizionale.

L'operazione di "chiusura" di una Divisione del predetto Servizio affari e informazioni generali con riassegnazione delle competenze nell'ambito di un'altra Divisione del medesimo Servizio (terza Divisione – NOCS) consente il "recupero" di un Primo Dirigente della Polizia di Stato, permettendo in tal modo l'"istituzione" *senza oneri* di una nuova Divisione.

L'art. 4 reca le disposizioni finali e transitorie.

In particolare, si prevede *al comma 1*, l'abrogazione del vigente art. 10 del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, relativo all'Ufficio sicurezza dati della Polizia di Stato presso la Segreteria del Dipartimento, le cui competenze sono transitate all'Ufficio Protezione dati di cui al precedente art.2.

Il comma 2 prevede, per ragioni organizzative e di coordinamento sistematico, che fino alla designazione del Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento, i compiti di *data protection officer* e di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento delle relative attività di controllo, già assicurate dal direttore dell'Ufficio VI Sicurezza dati della Polizia di Stato della Segreteria del Dipartimento, sono svolte dal direttore dell'Ufficio VI - Protezione dati della Polizia di Stato dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento.

L'art. 5, al comma 1, pone la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo, tra l'altro, che il Dipartimento attua le previsioni del presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il Comma 2 prevede, infine, che il decreto entri in vigore decorsi dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti.